

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA**

(L.R. 14/2014 "Riordino del servizio pubblico
di gestione dei Rifiuti Urbani")

Delibera n. 3 del 19/10/2020

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 20/07/2020. DPGR n. 101 del 23/07/2020.
"Convenzione per la disciplina del servizio di smaltimento, presso la discarica sita nel comune di San Giovanni in Fiore, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 14 del 21/03/2020". CIG: 84034992C1.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 20/07/2020, recante "Legge regionale n. 14/2014 – Comunità di Ambito di Cosenza – Individuazione Commissario Ad acta";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 23/07/2020, recante "Legge regionale n.14/2014. Comunità d'Ambito di Cosenza. DGR n. 198/2020. Conferimento incarico Commissario ad acta", con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Commissario ad acta in sostituzione della Comunità d'Ambito di Cosenza e, quindi, dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Ufficio Comune, per la:

1. sottoscrizione con il Consorzio Valle Crati, a nome e per conto dei Comuni, dei contratti di servizio che la medesima Comunità era tenuta a sottoscrivere e per i quali risulta inadempiente, sia in riferimento ai servizi di conferimento già erogati che per quelli in corso di erogazione e da erogare per l'utilizzo della discarica di San Giovanni in Fiore in Loc. Vetrano, inserendo l'espressa clausola di subentro nel rapporto contrattuale del gestore secondo la previsione di cui al successivo punto 2.;
2. sottoscrizione, a nome e per conto dei Comuni, del contratto di servizio con la Calabria Maceri gestore/proprietario dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Rende in c.da Lecco;

con espresso riferimento al p.to 1, ovvero alla definizione dei rapporti con il Consorzio Valle Crati,

(Normativa di riferimento. Legge regionale n. 14 dell'11/08/2014)

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14/03/2013 (GU n. 69 del 22/03/2013) è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività



necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;

- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (*"Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi"*) che, con le successive modifiche ed integrazioni, ha dettato la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e, quindi, dei Comuni quali soggetti competenti nell'organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il comma 1-bis all'art. 3-bis della Legge n. 148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) stabilisce che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56"* e ancora *"... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ..."*;
- in attuazione della predetta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale della Calabria 11 agosto 2014, n. 14 (*"Riordino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani"*), pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014, la quale, per come modificata e integrata dalle successive leggi regionali n. 54 del 22/12/2017, n. 29 del 03/08/2018 e n. 5 del 25/01/2019, stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con i confini amministrativi delle province e governati dalle Comunità d'Ambito, struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO stesso;

(Legge regionale n. 14/2014. Attuazione)

CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale n. 14/2014 dispone che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità e alle condizioni individuate dalla Regione stessa;
- il Comune di Cosenza, in qualità di Ente capofila, è stato investito del compito di promuovere e coordinare presso i 150 comuni della provincia l'approvazione dello schema di Convenzione, predisposto dalla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm. e ii., nonché di procedere alla sottoscrizione della stessa Convenzione innanzi al segretario generale comunale nelle vesti di ufficiale rogante;
- a seguito di numerose convocazioni poste in essere dal Comune di Cosenza negli anni 2016, 2017 e 2018 e di alcuni commissariamenti disposti dalla Regione Calabria a far data dal mese di aprile del 2018, in virtù dell'ultima sottoscrizione avvenuta il 22 giugno 2018, è stata perfezionata la procedura amministrativa relativa alla costituzione della *"Comunità dell'ambito territoriale ottimale di Cosenza"*;
- con Deliberazione n. 1 del 05/09/2018, l'Assemblea della Comunità d'Ambito dei comuni della Provincia di Cosenza ha preso atto dell'avvenuta costituzione della Comunità medesima;
- ai sensi dell'art. 5 della predetta Convenzione, con Deliberazioni della Comunità d'ambito n. 4 e n. 5 del 05/09/2018, l'assemblea dei partecipanti ha, rispettivamente, provveduto, con elezioni separate, alla nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti;
- con Deliberazione della Comunità d'Ambito n. 6 del 05/09/2018 è stato approvato il *"Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Comune della Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza"*;
- con Decreto del Presidente della Comunità d'Ambito Id. Flusso n. 3696/S.G. Comune di Cosenza del 18/10/2018, è stato designato il *"Direttore dell'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito"* (DUC), con l'attribuzione ad esso dei poteri previsti dalla L.R. n. 14/2014 e dalla Convenzione regolante il funzionamento dell'ATO;
- i Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito hanno prodotto i rispettivi formali provvedimenti con i quali:
 - a) sono subentrati nei rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i gestori degli impianti pubblici e privati a servizio dell'ATO Cosenza;
 - b) hanno autorizzato il Direttore dell'Ufficio Comune a sottoscrivere i contratti di gestione scaduti al 31/12/2018 per i quali lo stesso DUC ha provveduto all'apertura del CIG e all'implementazione telematica dei dati;

- c) hanno assunto formale impegno a pagare le quote di competenza, determinate come prodotto delle tariffe vigenti per i rispettivi quantitativi di rifiuti conferiti, mediante accredito in favore della Comunità d'Ambito su conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza (Ente capofila), dando atto del fatto che le *condizioni economiche necessarie alla copertura di tutte le spese per la gestione degli impianti e del servizio associato saranno determinate dalla Comunità d'Ambito, che dovrà fissare le tariffe di conferimento, per come previsto nella Convenzione di costituzione dell'ATO, rinviando a successive determinazioni la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti ...*;
- d) hanno accettato, con dichiarazione espressa del legale rappresentante, l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 2 bis della L.R. 14/2014 in caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie ad assicurare la copertura dei costi, da attuarsi entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida;

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 07/07/2020)

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 07/07/2020, con la quale una quota dei risparmi di spesa di cui all'art. 111 del D.L. 18/2020 è stata destinata "... per l'importo di euro 1.000.000,00, per consentire la continuità del trattamento dei rifiuti urbani nelle more che i Comuni provvedano alla stipula del contratto e comunque, per un massimo di 15 giorni, sulla base della disposizioni di prosecuzione del servizio pubblico essenziale ed universale inoltrata al soggetto gestore/proprietario da parte del soggetto individuato *al p.to 2. della medesima deliberazione*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 21 luglio 2020, con la quale veniva ordinato "a tutti i soggetti competenti individuati dalla l.r. n. 14/2014, ovvero dai regolamenti degli enti di governo di ciascun ambito, ovvero individuati da successive disposizioni, compreso quelle emanate dalla Regione Calabria, di stipulare i contratti di servizio derivanti dalla presente ordinanza e, qualora mancanti, anche quelli derivanti dall'O.P.G.R n. 246/2019 e n. 45/2020, entro i 20 giorni successivi alla emanazione della *medesima* ordinanza, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi senza previa diffida";

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla DGR n. 177/2020, la Regione Calabria era tenuta a comunicare le proprie determinazioni in ordine alle modalità di adempimento, ovvero al periodo di affidamento del servizio e/o al riconoscimento dei correlati oneri di gestione, in luogo dei Comuni;
- con nota prot. 316349 del 02/10/2020, l'UOA Protezione Civile Regionale ha comunicato che il periodo di transizione in cui la Regione Calabria ha anticipato per conto della Comunità di ATO di Cosenza le spese relative al "servizio di trattamento, presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza", per il servizio svolto dalla Società Calabria Maceri & Servizi S.p.A. nell'impianto di trattamento di Rende, ha inizio il 01/07/2020 e termina il 09/08/2020;

(Consorzio Valle Crati)

PREMESSO CHE:

- con atto rep. 28423 del 04/01/1993, per rogito del Notaio, Dott.ssa Stefania Lanzillotti è stato costituito, ai sensi dell'art. 25 della Legge 142/90, oggi art. 31 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il Consorzio tra Comuni denominato "Consorzio Valle Crati";
- l'art. 2 dell'atto costitutivo del Consorzio prevede in particolare che "*Il Consorzio Valle Crati assume come fine fondamentale il risanamento, la difesa, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dei Comuni interessati in tutti i suoi aspetti e la soluzione di ogni problema di interesse generale per ciascuno degli Enti medesimi o di parte di essi nonché l'esercizio associato di funzioni nell'ambito di una moderna politica territoriale*";
- l'attività del Consorzio Valle Crati è diretta a predisporre, attuare e gestire le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi urbani e in tale ambito a promuovere specifiche iniziative volte al riciclo e riutilizzo dei rifiuti ed al recupero di materiali ed energia;

CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio Valle Crati è titolare di una discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);
- con nota prot. 235/2011, il Consorzio Valle Crati presentava un progetto di "*Ampliamento volumetrico della discarica consortile per rifiuti non pericolosi*" finalizzato all'ottenimento di Parere di Compatibilità Ambientale, Valutazione di Incidenza ed Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di Ampliamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);

- con decreto regionale n. 2086 del 22/02/2012, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria ha rilasciato ai sensi del Titolo III bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. al Consorzio Valle Crati il Parere di Compatibilità Ambientale, Valutazione di Incidenza ed Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di Ampliamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);
- le attività di conferimento dei rifiuti all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) si sono protratte fino a novembre 2013;

(Attività espletate dal Consorzio Valle Crati, dal 24/07/2019. Mandato DPGR 101/2020)

CONSIDERATO CHE, per le motivazioni ivi riportate, in data 08/07/2019 è stata sottoscritta, tra la "Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza (ATO CS)" ed il "Consorzio Valle Crati", la "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO provinciale di Cosenza";

CONSIDERATO CHE:

- giusta p.to 1 del richiamato DPGR n. 101/2020, il sottoscritto deve provvedere a sottoscrivere con il Consorzio Valle Crati, a nome e per conto dei Comuni, dei contratti di servizio che la medesima Comunità era tenuta a sottoscrivere, sia in riferimento ai servizi di conferimento già erogati che per quelli in corso di erogazione e da erogare per l'utilizzo della discarica di San Giovanni in Fiore in Loc. Vetrano, inserendo l'espressa clausola di subentro nel rapporto contrattuale del gestore secondo la previsione di cui al successivo punto 2. del medesimo DPGR;
- detti servizi risultano erogati nel periodo che va dal 24/07/2019 al 09/08/2020, data che la Regione Calabria ha comunicato con nota prot. 316349/2020, in adempimento alla DGR 177/2020;
- per come verrà meglio dettagliato nel seguito del presente provvedimento, all'interno di detto periodo sono stati individuati due sotto periodi:
 - *il primo*, che va dal 24/07/2019 al 28/02/2020, di validità della "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO provinciale di Cosenza", stipulata l'08/07/2019;
 - *il secondo*, che va dal 21/03/2020 al 09/08/2020, per il quale occorre procedere alla definizione del relativo rapporto convenzionale;
- con riferimento al primo periodo, ovvero dal 24/07/2019 al 28/02/2020, con delibera del Commissario ad acta, n. 1 del 04/08/2020, sono stati definiti i rapporti intercorrenti con il Consorzio Valle Crati;

(Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 21/03/2020)

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 14 del 21/03/2020, recante "Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", con la quale:


- il Consorzio Valle Crati è stato autorizzato, in via d'urgenza e al massimo per i successivi 8 mesi dall'emanazione della *medesima* ordinanza, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, alla coltivazione della discarica di San Giovanni in Fiore loc. Vetrano, limitatamente al sovrizzo della porzione del lotto 1 individuato nella proposta progettuale con nota prot. n. 442 del 13.3.2020, acquisita al prot. 112084 del 17.3.2020, e comunque sino al raggiungimento della volumetria massima complessiva di circa 24.000 mc;
- si è stabilito che la Comunità d'Ambito di Cosenza *avrebbe dovuto concordare* con il Consorzio Valle Crati il prezzo di conferimento sulla scorta di un adeguato piano economico finanziario;

CONSIDERATO CHE nel periodo dal 21/03/2020 al 09/08/2020 il Consorzio Valle Crati ha provveduto a smaltire gli scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti urbani afferenti i Comuni dell'ATO Cosenza, inviati in discarica di loc. Vetrano di San Giovanni in Fiore;

(Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 13/08/2020)

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 62 del 13/08/2020, recante "Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006", il Consorzio Valle Crati è stato ritualmente autorizzato, in via d'urgenza, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del progetto presentato all'Autorità regionale competente in materia ambientale in data 6 luglio 2020 prot. SIAR 219595, alla coltivazione della discarica di San Giovanni in Fiore (CS) loc. Vetrano, limitatamente al sormonto della porzione del lotto

4



2 plus, individuato nel piano di coltivazione di cui al successivo punto 2), sino al raccordo con la quota di coltivazione raggiunta sul lotto 1 alla data dell'esaurimento dei volumi assentiti dall'O.P.G.R. n. 14/2020;

(Consorzio Valle Crati. Piano Economico Finanziario. Istruttoria e Relazione Dip. Ambiente)

VISTA la nota prot. 653/2020, con la quale il Consorzio Valle Crati nel mese di maggio 2020 (giorno 12) aveva trasmesso alla Comunità di ATO il Piano Economico Finanziario;

CONSIDERATO CHE detto Piano Economico Finanziario del 12.5.2020 è stato trasmesso dal Consorzio Valle Crati al sottoscritto, *nominato Commissario ad acta il 23/07/2020*, in data 29/07/2020;

VISTO il richiamato DPGR n. 101/2020, che espressamente prevede che "... il Commissario ad acta sarà coadiuvato dal personale del Dipartimento Ambiente che provvederà allo scopo con specifico ordine di servizio impartito dal Dirigente Generale ...";

VISTA la nota prot. 3/C del 30/07/2020, del sottoscritto, con la quale:

- ritenuta necessaria una puntuale e rigorosa verifica di congruità del PEF 12.5.2020, presentato dal Consorzio Valle Crati, è stato richiesto al Dirigente Generale del Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio", di volere acquisire, in forza del succitato DPGR n. 101/2020, le determinazioni sulla congruità del medesimo PEF;
- nel caso di rilevata incongruità del Piano, è stato richiesto al medesimo Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio" di predisporre proposte modificative per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;

VISTA la nota prot. 256088 del 04/08/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio ha disposto l'individuazione del personale del medesimo Dipartimento, per coadiuvare il sottoscritto;

CONSIDERATO CHE:

- acquisita la nota prot. 256088 del 04/08/2020, del Dipartimento Ambiente, di individuazione del personale regionale di supporto, il sottoscritto, con pec del 04/08/2020, ha rimesso a detto personale il PEF 12.5.2020, trasmesso in data 29/07/2020;
- con nota prot. 257560 del 05/08/2020 e successiva del 06/08/2020, del Dipartimento Ambiente, sono stati richiesti al Consorzio Valle Crati chiarimenti in ordine al PEF 12.5.2020, trasmesso al sottoscritto in data 29/07/2020;

VISTA la nota prot. 1313 del 7.8.2020, con la quale il Consorzio Valle Crati, in esito alle interlocuzioni avute con il Dipartimento Ambiente e alle osservazioni avanzate, ha fornito i chiarimenti richiesti e rimesso il Piano Economico Finanziario, riformulato;

VISTA la Relazione resa dal Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio", con nota prot. 263521 del 11/08/2020, sul PEF riformulato dal Consorzio Valle Crati in data 7.8.2020;

CONSIDERATO CHE, giusta p.to 1 del DPGR 101/2020, il sottoscritto deve sottoscrivere con il Consorzio Valle Crati, a nome e per conto dei Comuni, il contratto di servizio che la medesima Comunità era tenuta a sottoscrivere relativo anche a detto periodo;

RITENUTO, per tutto quanto precede, di dovere provvedere in merito, ovvero:

- di prendere atto delle risultanze della Relazione resa dal Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio" con nota prot. 263521 del 11/08/2020, sul Piano Economico Finanziario riferito al servizio di servizio di smaltimento, presso la discarica sita nel comune di San Giovanni in Fiore, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 14 del 21/03/2020;
- che, giusta Piano Economico Finanziario allegato e Relazione prot. 263521 del 11/08/2020, l'importo unitario del servizio di smaltimento degli scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti urbani afferenti i Comuni dell'ATO Cosenza, nella discarica di loc. Vetrano di San Giovanni in Fiore, è pari ad €/tonn. 75,00, oltre IVA ed ecotassa, come per legge;
- di stabilire che il prezzo unitario di cui al precedente p.to potrà essere ridotto in funzione di eventuali economie di gestione, da conteggiarsi a consuntivo, ovvero al momento della chiusura della Convenzione da sottoscrivere, approvata in schema con il presente atto deliberativo;
- quantificare presuntivamente - in considerazione del prezzo convenzionale di €/tonn. 75,00, oltre IVA, ed ecotassa, come per legge, di cui all'art. 4 dello schema di Convenzione da sottoscrivere - in € 1.950.000,00, oltre IVA ed ecotassa, come per legge, l'importo complessivo delle attività convenzionali, da liquidarsi al Consorzio Valle Crati, secondo le modalità riportate nella Convenzione;
- di approvare il Piano Economico Finanziario riferito al servizio di servizio di smaltimento, presso la discarica sita nel comune di San Giovanni in Fiore, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei



rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 14 del 21/03/2020;

- di prendere atto della nota prot. 316349 del 02/10/2020, con la quale l'UOA Protezione Civile Regionale ha comunicato che il periodo di transizione in cui la Regione Calabria ha anticipato per conto della Comunità di ATO di Cosenza le spese relative al "servizio di trattamento, presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza", per il servizio svolto dalla Società Calabra Maceri & Servizi S.p.A. nell'impianto di trattamento di Rende, ha inizio il 01/07/2020 e termina il 09/08/2020;
- di approvare lo schema di "Convenzione per la disciplina del servizio di smaltimento, presso la discarica sita nel comune di San Giovanni in Fiore, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 14 del 21/03/2020";
- di stabilire che la Convenzione da sottoscrivere decorre dal 21/03/2020 al 09/08/2020, e fino al raggiungimento, in detto periodo, dei volumi di abbando determinati dalla O.P.G.R. 14/2020, 45/2020 e 62/2020;
- di stabilire che dal 10/08/2020, giusta p.to 1 del DPGR 101/2020, il gestore di cui al p.to 2 del medesimo DPGR, ovvero Calabra Maceri & Servizi S.p.A., subentra nei rapporti contrattuali con la Comunità di ATO, secondo le modalità di cui al successivo p.to 3 dello stesso DPGR;
- di stabilire che dalla contabilizzazione riferita al periodo di vigenza della presente Convenzione dovrà essere scomputato l'abbando di 1.500 mc., già riconosciuto dalla Comunità di ATO al Consorzio Valle Crati, a valere sulle economie maturate sulla "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO Provinciale di Cosenza", stipulata l'08/07/2019 tra la "Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza" e il "Consorzio Valle Crati", giusta p.to 5 della Delibera adottata dal sottoscritto n. 1 del 4.8.2020;
- di demandare alla Comunità di ATO gli adempimenti successivi, ovvero la gestione della Convenzione da sottoscrivere;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, A TERMINI delle richiamate disposizione legislative;

DELIBERA

1. Le premesse e l'allegato schema di "Convenzione per la disciplina del servizio di smaltimento, presso la discarica sita in loc. Vetrano nel Comune di San Giovanni in Fiore, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 21/03/2020", in uno con il Piano Economico Finanziario, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto delle risultanze della Relazione resa dal Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio" con nota prot. 263521 del 11/08/2020, sul Piano Economico Finanziario riferito al servizio di smaltimento, presso la discarica sita in loc. Vetrano nel Comune di San Giovanni in Fiore, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 21/03/2020.
3. L'importo unitario del servizio di smaltimento degli scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti urbani afferenti i Comuni dell'ATO Cosenza, nella discarica di loc. Vetrano di San Giovanni in Fiore, giusta Piano Economico Finanziario allegato e Relazione prot. 263521 del 11/08/2020, è pari ad €/tonn. 75,00, oltre IVA ed ecotassa, come per legge.
4. Di stabilire che il prezzo unitario di cui al precedente p.to 3 potrà essere ridotto in funzione di eventuali economie di gestione, da conteggiarsi a consuntivo, ovvero al momento della chiusura della Convenzione da sottoscrivere, approvata in schema con il presente atto deliberativo.
5. Di quantificare, presuntivamente - in considerazione del prezzo convenzionale di €/tonn. 75,00, oltre IVA, ed ecotassa, come per legge, di cui all'art. 4 dello schema di Convenzione da sottoscrivere - in € 1.950.000,00, oltre IVA ed ecotassa, come per legge, l'importo complessivo delle attività convenzionali, da liquidarsi al Consorzio Valle Crati, secondo le modalità riportate nella Convenzione.
6. Di approvare il Piano Economico Finanziario riferito al servizio di servizio di smaltimento, presso la discarica sita nel comune di San Giovanni in Fiore, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei



rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 14 del 21/03/2020.

7. Di prendere atto della nota prot. 316349 del 02/10/2020, con la quale l'UOA Protezione Civile Regionale ha comunicato che il periodo di transizione in cui la Regione Calabria ha anticipato per conto della Comunità di ATO di Cosenza le spese relative al "servizio di trattamento, presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza", per il servizio svolto dalla Società Calabria Maceri & Servizi S.p.A. nell'impianto di trattamento di Rende, ha inizio il 01/07/2020 e termina il 09/08/2020.
8. Di approvare lo schema di "Convenzione per la disciplina del servizio di smaltimento, presso la discarica sita nel comune di San Giovanni in Fiore, dei rifiuti CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, in adempimento all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 14 del 21/03/2020".
9. Di stabilire che la Convenzione da sottoscrivere, approvata in schema con il presente atto deliberativo, decorre dal 21/03/2020 al 09/08/2020, e fino al raggiungimento, in detto periodo, dei volumi di abbando determinati dalla O.P.G.R. 14/2020, 45/2020 e 62/2020.
10. Di stabilire che dal 10/08/2020, giusta p.to 1 del DPGR 101/2020, il gestore di cui al p.to 2 del medesimo DPGR, ovvero Calabria Maceri & Servizi S.p.A., subentra nei rapporti contrattuali con la Comunità di ATO, secondo le modalità di cui al successivo p.to 3 dello stesso DPGR.
11. Di stabilire che dalla contabilizzazione riferita al periodo di vigenza della presente Convenzione dovrà essere scomputato l'abbando di 1.500 mc., già riconosciuto dalla Comunità di ATO al Consorzio Valle Crati, a valere sulle economie maturate sulla "Convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 19.05.03 dei comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito dell'ATO Provinciale di Cosenza", stipulata l'08/07/2019 tra la "Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza" e il "Consorzio Valle Crati", giusta p.to 5 della Delibera adottata dal sottoscritto n. 1 del 4.8.2020.
12. Di demandare alla Comunità di ATO di Cosenza gli adempimenti successivi, ovvero la gestione della Convenzione da sottoscrivere.
13. Di notificare il presente provvedimento al Consorzio Valle Crati.
14. Di notificare il presente provvedimento alla Comunità di ATO di Cosenza, per gli adempimenti di competenza, ovvero per la gestione delle attività convenzionali.
15. Di notificare il presente provvedimento a Calabria Maceri & Servizi S.p.A.
16. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale e al Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio".
17. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento a cura della Comunità di ATO.


Il Commissario ad acta
Ing. Francesco Viscomi

